



Roma, 3 settembre 2021
Prot. n. 106/21/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o s e d i

OGGETTO: Nuove Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel trasporto pubblico (sostitutive dell'Allegato 15 al DPCM 2 marzo 2021)

Con Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, il 30 agosto sono state adottate le nuove "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel trasporto pubblico" che sostituiscono il documento di cui all'Allegato 15 del DPCM 2 marzo 2021.

Le Linee guida governative, aggiornate "*in relazione al mutare della situazione epidemiologica, della percentuale di vaccinazione della popolazione nazionale, nonché ai recenti provvedimenti adottati dal Governo in materia*", sono state concordate con le Regioni e le Province autonome, l'Anci e l'Upi per l'organizzazione dei servizi nelle diverse modalità di trasporto in vista della ripresa delle attività lavorative e della riapertura delle scuole. È fatta salva la possibilità per le Regioni e Province autonome di introdurre prescrizioni più restrittive nel sistema dei trasporti, "*in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche, delle diverse zone di contagio in cui ricade il territorio a seconda degli indici epidemiologici di riferimento*".

Si richiamano qui di seguito le principali misure previste dalle nuove Linee guida con particolare riguardo a quelle cosiddette "di sistema", a quelle applicabili a tutte le modalità di trasporto e alle misure dell'Allegato tecnico relative ai settori di maggiore interesse associativo: trasporto pubblico locale e ferroviario regionale, trasporto ferroviario di interesse nazionale e a libero mercato e settore dei servizi commerciali e non di linea.



Misure di sistema

Nella parte relativa alle misure di sistema, valide per ogni tipo di trasporto, è **confermata l'importanza dell'articolazione dell'orario di lavoro differenziato, come pure l'importanza della differenziazione e del prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole**, di ogni ordine e grado. Al riguardo, precisano le nuove Linee Guida, *“risulta fondamentale l'attività dei **“Tavoli prefettizi”**, istituiti per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. Nella stessa sede, potrà essere anche valutato il raccordo tra la programmazione dei servizi per la mobilità locale e la differenziazione degli orari dei servizi pubblici, delle attività produttive e commerciali e degli orari di inizio e termine della didattica per assicurare la stessa in presenza. Gli stessi Tavoli potranno prevedere **trasporti aggiuntivi ad esclusivo uso degli studenti della scuola secondaria di secondo grado**, ai sensi dell'articolo 51, comma 3 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.”*

Inoltre rispetto all'attuale composizione, i sopra indicati **Tavoli** sono integrati dalla partecipazione del Dirigente regionale della prevenzione sanitaria e potranno contemplare anche la **partecipazione del mobility manager di area**.

Disposizioni e raccomandazioni generali per tutte le modalità di trasporto

Per quanto riguarda le disposizioni e raccomandazioni generali, valide per tutte le modalità di trasporto, si segnala che:

- la **sanificazione e igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro** *“deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, come ad esempio, con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati (cfr. l'Appendice al presente allegato, nonché il rapporto*



ISS-COVID-19 n. 12/2021 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020”). L’igienizzazione e la disinfezione deve essere assicurata almeno una volta al giorno e la sanificazione deve essere effettuata in relazione alle specifiche realtà aziendali come previsto da prescrizioni sanitarie e da protocolli condivisi”. In appendice alle Linee guida sono riportati chiarimenti e definizioni in materia di sanificazione e igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro.

- “sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di trasporto pubblico regionale e locale devono essere installati **appositi dispenser** per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la frequente detersione delle mani”¹;
- sia “all’ingresso e in caso di permanenza nei luoghi di accesso al sistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni, fermate bus ecc.)” sia “all’interno dei mezzi è **obbligatorio indossare, salvo diverse prescrizioni, una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore**”;
- vanno previste **misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea superiore a 37,5° C,**” o, come aggiunto dalle nuove Linee Guida, “**nel caso di violazione dell’obbligo di accesso ai trasporti per mezzo di certificazione verde COVID-19 [...]**”;
- “vanno adottate **misure organizzative per la regolamentazione degli accessi alle principali stazioni e autostazioni, agli aeroporti, ai porti al fine di evitare assembramenti e ogni possibile occasione di contatto, assicurando, per quanto possibile, il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro**”;
- “vanno adottate misure organizzative, con predisposizione di **specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all’interno delle principali stazioni e autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla sosta dei**

¹ Le nuove Linee Guida non fanno più riferimento alla modalità graduale dell’installazione dei dispenser.



passaggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto. Si raccomanda per quanto possibile il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro”;

- *“vanno previsti dalle aziende di gestione del servizio forme di comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sulla necessità e sul corretto utilizzo, negli spazi chiusi della mascherina chirurgica o di dispositivi individuali di livello di protezione superiore e sulla necessità, ove possibile, di rispettare la distanza interpersonale minima di un metro anche negli spazi aperti, e ove ciò non sia possibile, indossare sempre, una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore”;*
- *“nel caso in cui per accesso al mezzo di trasporto sia richiesta la preventiva prenotazione anche per la scelta del posto a bordo il distanziamento di un metro non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili. Tale situazione può essere sempre autocertificata dall’interessato (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi). Ciò anche a ragione della possibile tracciabilità dei contatti tra i predetti soggetti.*
- *“al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto potranno essere installati separatori removibili in materiale idoneo tra i sedili che non comportino modifiche strutturali sulle disposizioni inerenti la sicurezza”.*

Allegato tecnico - Misure relative al settore trasporto pubblico locale automobilistico, metropolitano, tranviario, filoviario, funicolari, lacuale, lagunare, costiero e ferroviario di competenza delle regioni e delle province autonome

- *“È consentito, in ragione dell’attuale livello di popolazione vaccinata avverso l’infezione da COVID-19 e in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale ed extraurbano non superiore all’80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, o analogo documentazione, prevedendo prioritariamente l’utilizzazione dei posti a*



sedere. Il medesimo coefficiente di riempimento è applicabile agli autobus NCC, adibiti a trasporto pubblico locale. La capacità di riempimento dell'80% è ammessa esclusivamente nelle Regioni o nelle Province autonome individuate secondo i parametri prescritti dalla vigente normativa come zona bianca o gialla. In caso di trasporto che interessa una Regione/Provincia autonoma in zona arancione o rossa valgono le prescrizioni che si applicano in tali zone a rischio più elevato”.

- *“Il **ricambio dell'aria** deve essere costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale. Il suindicato coefficiente di riempimento è consentito anche in relazione al ricambio dell'aria interna dei veicoli di superficie e dei treni metropolitani. Infatti, la maggior parte degli impianti di climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata dall'esterno e un ricambio a ogni apertura delle porte in fermata”.*
- *“Ferme restando le precedenti prescrizioni, potrà essere **aumentata la capacità di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un filtraggio della stessa per mezzo di idonei strumenti di aereazione che siano preventivamente autorizzati dal CTS**”.*

Misure specifiche

Tra le misure specifiche per tale settore si segnala la raccomandazione di effettuare **un'ulteriore operazione di pulizia e di disinfezione infragiornaliera per i mezzi a più elevata frequenza di utilizzo e capacità di trasporto** e che *“negli autobus e nei tram va prevista la salita da una porta e la discesa dall'altra porta, ove possibile. Può essere utilizzata la porta in prossimità del conducente nel caso in cui siano stati installati appositi separatori protettivi dell'area di guida.*

Altre misure da adottare

Si segnalano inoltre le seguenti altre misure da adottare:

- ***adeguamento della frequenza dei mezzi specialmente nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili;***



- *graduale riavvio delle attività di vendita dei titoli di viaggio a bordo, anche mediante l'utilizzo di sistemi di pagamento elettronici;*
- *graduale riavvio delle attività di controllo del possesso dei titoli di viaggio e delle prescrizioni relative ai dispositivi di protezione individuale, da effettuare, nella prima fase di riavvio, prioritariamente a terra; per il TPL lagunare e lacuale l'attività di controllo potrà essere effettuata anche sui pontili e pontoni galleggianti delle fermate.*

Allegato tecnico - Misure relative al settore ferroviario di interesse nazionale e a libero mercato

Dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 l'accesso ai treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità è consentito ai soli soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. La disposizione non si applica ai soggetti esclusi e esenti.

- *“I vettori ferroviari, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel rispetto delle predette prescrizioni. Le **verifiche delle certificazioni verdi COVID-19** sono effettuate secondo le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 del citato decreto legge n. 52/2021. Le verifiche individuali della certificazione verde COVID-19 è effettuata a bordo treno all'atto del controllo del titolo di viaggio. Nel caso in cui il viaggiatore non esibisca la predetta certificazione o la stessa risulti essere non veritiera, il viaggiatore è invitato a spostarsi in una apposita zona riservata ai passeggeri senza certificazione verde COVID-19 e dovrà scendere dal mezzo alla prima fermata utile. Il Capo treno provvederà il prima possibile a trasmettere una apposita relazione alla Polizia ferroviaria al fine di verificare la sussistenza dell'eventuale reato di falsa dichiarazione resa all'atto della prenotazione in relazione al possesso della certificazione verde COVID-19”.*
- *“La capacità di riempimento dei treni, fermo restando il rispetto delle prescrizioni previste, è dell'80% della capienza massima prevista.”*



Inoltre a bordo dei treni a lunga percorrenza (con prenotazione online):

- *“è possibile usufruire dei servizi di ristorazione/assistenza a bordo treno per i viaggi a media lunga percorrenza con modalità semplificate che evitino il transito dei passeggeri per recarsi al vagone bar. In particolare, il servizio è assicurato con la consegna "al posto" di alimenti e bevande da parte di personale dotato di guanti e mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore”;*
- *“è consentita la **capienza massima**, ferme restando le altre prescrizioni aggiuntive, esclusivamente nel caso in cui sia garantito a bordo treno un ricambio di aria almeno ogni 3 minuti e l'utilizzo di filtri altamente efficienti come quelli HEPA e la verticalizzazione del flusso dell'aria”.*

Allegato tecnico-- Misure relative ai servizi di trasporto commerciali e non di linea

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, nel limite della **capienza massima dell'80% dei posti consentiti**, a:

- “a) autobus adibiti a servizi di trasporto persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;*
- b) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.”*

La disposizione non si applica ai soggetti esclusi o esenti.

Inoltre, *“i vettori terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel rispetto delle predette prescrizioni. Le **verifiche delle certificazioni verdi COVID-19** sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del citato decreto legge n. 52/20121, e il **controllo dovrà essere effettuato prima della salita**”.*



Sono poi obbligatorie, per i viaggi di lunga percorrenza:

- “la misurazione della **temperatura** dei passeggeri all’atto della salita a bordo con divieto di accesso in caso di temperatura superiore a 37,5° C”;
- “l’**autocertificazione** di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei medesimi; il termine di 14 giorni è ridotto a 7 nel caso di viaggiatori vaccinati”;
- “l’assunzione dell’impegno da parte dei viaggiatori, al fine di definire la **tracciabilità** dei contatti, di comunicare anche al vettore e all’Autorità sanitaria territoriale competente l’insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni dalla fine del viaggio”;
- “l’utilizzo di una **mascherina** chirurgica o di un dispositivo di protezione individuale di livello superiore per una durata massima non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori”.

Allegato tecnico - Taxi e NCC fino a 9 posti

- a) è raccomandato dotare le vetture di paratie divisorie tra le file di sedili; b) il passeggero non può occupare il posto vicino al conducente;
- c) nelle vetture omologate per il trasporto fino a 5 persone non potranno essere trasportati sul sedile posteriore più di due passeggeri,
- d) nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più persone dovranno essere applicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili.

Il documento contiene infine un’appendice recante chiarimenti e definizioni in materia di sanificazione e igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro.

Le Linee guida sono state pubblicate in allegato all’Ordinanza del Ministro della salute del 30 agosto 2021 ([Gazzetta Ufficiale n. 209 del 1 settembre 2021](#)) e sono disponibili anche sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili al seguente [link](#).



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Con riserva di fornire eventuali ulteriori approfondimenti e/o integrazioni, si inviano cordiali saluti.

p. AGENS